

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Roberta Soldati e cof. per l'aggiunta dell'art. 3bis della Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili (Introduzione del principio della delega nell'attività della magistratura dei minorenni)

15 settembre 2025

In occasione dell'audizione del 16 settembre 2024 dinnanzi alla Commissione giustizia e diritti, la Giudice dei minorenni, avv. Fabiola Gnesa aveva esposto l'organico della magistratura dei minorenni che dal 2006 consta di un magistrato, una sostituta, una segretaria giudiziaria e due segretarie. Attualmente la magistrato e la sua sostituta si alternano i picchetti ogni due settimane e a dipendenza dei bisogni, anche ogni settimana. Per permettere di sgravare l'attività della magistrato, in un'ottica di valorizzare anche il lavoro della segretaria giudiziaria, in sede di audizione (come già suggerito alla Divisione della giustizia) la Giudice Gnesa ha chiesto di inserire nella legge, così come avviene per il Ministro pubblico, la possibilità di delega generale per permettere alla segretaria giudiziaria di svolgere determinate mansioni, al fine di permetterle di espletare alcuni compiti anche in modo autonomo, ad esempio: essere coinvolta nei picchetti, emanare delle misure protettive, e altro.

Nella Risoluzione generale ex art. 111 LGC presentata dalla Commissione giustizia e diritti, denominata "Riforme in favore della giustizia ticinese", approvata dal Gran consiglio durante la seduta del 14 ottobre 2024 veniva sottolineato il grande carico di lavoro della Magistratura dei minorenni, che nel corso degli anni è aumentato in modo esponenziale, arrivando ad occuparsi di circa 1'400 incarti all'anno, a fronte di un organico stabile da circa 20 anni.

Nella Risoluzione, la Commissione giustizia e diritti chiedeva che "a breve termine, venisse valutata la fattibilità di introdurre una delega generale al segretario giudiziario per poter svolgere tutte le attività delegabili del Magistrato dei minorenni, in particolare i picchetti".

In relazione alla suddetta richiesta, nella Risoluzione governativa no. 6420 datata 18 dicembre 2024 il Consiglio di Stato affermava: "Il preposto Gruppo di lavoro di riforma del Ministero pubblico verrà avviato dal Consiglio della Magistratura, coordinatore dello stesso, nel 2025 e valuterà tutte le proposte parlamentari afferenti alle due Autorità giudiziarie" (inteso anche la Magistratura dei minorenni).

Ad oggi il principio della delega non è ancora stato codificato.

Da qui la presente iniziativa parlamentare elaborata.

L'art. 311 cpv. 1 del Codice di procedura penale svizzero (in seguito "CPP") relativo alla raccolta delle prove ed estensione dell'istruzione, sancisce che: "Il pubblico ministero raccoglie personalmente le prove. La Confederazione e i Cantoni determinano in che misura egli possa delegare singoli atti istruttori ai suoi collaboratori". Il cpv. 2 prevede che: "Il pubblico ministero può estendere l'istruzione ad altre persone o ad altri reati. L'articolo 309 capoverso 3 è applicabile".

Nel Messaggio del Consiglio federale-FF 2006 pag. 1248- viene esplicitato che la seconda parte del primo capoverso costituiva un'eccezione al principio che il Ministero pubblico debba raccogliere personalmente le prove. Infatti, già prima dell'entrata in vigore del CPP risalente al 1 gennaio 2011, in alcuni Cantoni era invalsa la prassi, soprattutto per sgravare il Procuratore pubblico, di assegnare lo svolgimento di alcuni atti istruttori a collaboratori del Ministero pubblico, ossia ad inquirenti, segretari, praticanti o altri funzionari di questa autorità. In quest'ottica si voleva permettere ai Cantoni di continuare a poter disporre di questa facoltà.

Di principio la legge in senso letterale, non pone dei limiti e in teoria la Confederazione e i Cantoni potrebbero autorizzare il Procuratore pubblico a delegare qualsiasi compito a qualsiasi collaboratore del Ministero pubblico, quale sia la sua formazione e qualifiche. Tuttavia, alcuni autori sottolineano che non bisogna perdere di vista il fatto che lo scopo di questa disposizione era sostanzialmente quello di permettere ai Cantoni di mantenere le loro consuetudini, escludendo delle prassi troppo estese. In questo modo le legislazioni cantonali dovevano limitare il campo di applicazione di queste disposizioni, sia in relazione alle persone alle quali questi compiti erano attribuiti, sia ai compiti stessi oggetto della delega, in funzione anche della gravità del reato.

Alla luce di queste considerazioni, delle deleghe generali non sarebbero di principio contrarie al diritto federale.

Tuttavia, parte della dottrina sostiene che lo spirito della legge non permetterebbe di conferire ai collaboratori “gli atti sostanziali dell’istruzione” (es. una richiesta di detenzione).

In relazione alla cerchia dei collaboratori ai quali vengono concessi dei nuovi compiti d’inchiesta, oggetto di delega, il diritto federale è abbastanza esteso.

Per conferire un atto istruttorio oggetto di delega a un collaboratore il Procuratore pubblico non ha bisogno di rendere una decisione formale, poiché non si tratta di un mandato ai sensi dell’art. 312 CPP (conferimento di mandati alla Polizia). L’art. 311 CPP non prevede una forma specifica. È sufficiente che il Procuratore pubblico incarichi il collaboratore oralmente o per iscritto di fare una determinata operazione. Se il collaboratore eccede nei propri atti, essi sono nulli.

Molti Cantoni hanno codificato nelle proprie legislazioni il principio della delega.

In Ticino l’art. 68 cpv. 2 LOG prevede che “Il Ministero pubblico può delegare ai propri funzionari o alla polizia l’interrogatorio degli imputati, delle persone informate sui fatti e dei testimoni e la raccolta di altri mezzi di prova”.

Per quanto attiene alla Magistratura dei minorenni la Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili è silente.

In questo ambito, il Canton Vaud ha codificato il principio della delega.

L’art. 9 della “Loi d’introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin) » entrata in vigore il 1 gennaio 2011 stabilisce quanto segue:

Art. 9 Délégation

¹Sous sa responsabilité, le juge des mineurs peut confier l'audition des parties, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements, ainsi que d'autres actes d'instruction, à un collaborateur autorisé par le Tribunal cantonal.

²Lorsqu'un collaborateur procède à un acte d'instruction, les parties peuvent demander que le juge des mineurs y procède personnellement.”

Il suddetto principio della delega potrebbe essere codificato anche nella nostra Legge sull’organizzazione delle autorità penali minorili, prevedendo che la Magistratura dei minorenni può delegare l’audizione delle parti, dei testimoni e della persona informata sui fatti, così come altri atti istruttori ad un collaboratore autorizzato, fatta salva la facoltà delle parti di chiedere che la Magistratura dei minorenni vi provveda personalmente.

Di conseguenza la problematica dei picchetti verrebbe risolta, nel senso che tale facoltà rientrerebbe nella definizione di “*altri atti istruttori*”, conferita ad un collaboratore autorizzato, *in casu* alla segretaria giudiziaria.

In questo modo la Magistratura dei minorenni e la sua sostituta verrebbero parzialmente sgravate da questo compito.

Resta inteso che in questa definizione devono essere tassativamente escluse le misure coercitive previste all'art. 26 della Legge federale di diritto processuale penale minorile del 20 marzo 2009 (fermo, controllo delle urine, prelievi di sangue, ecc.) che devono essere obbligatoriamente ordinate dal magistrato titolare dell'azione penale minorile e non da un "semplice" segretario giudiziario.

In conclusione, con la presente iniziativa parlamentare nella forma elaborata si propone che il suddetto disposto legislativo venga recepito codificato anche nel nostro Cantone mediante l'introduzione di un art. 3 bis (nuovo) nella Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili (del 24 giugno 2010) come da disegno di legge qui allegato.

Roberta Soldati,
Gendotti - Maderni - Noi

Disegno di

Legge

sull'organizzazione delle autorità penali minorili

(del 24 giugno 2010)

modifica del ...

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da..., in data....
- visto il messaggio del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto della Commissione giustizia e diritti

decreta:

I

Legge sull'organizzazione delle autorità penali minorili (del 24 giugno 2010) è modificata come segue:

Art 3 bis(nuovo)

Delega

¹ Sotto la sua responsabilità, il Magistrato dei minorenni può delegare l'audizione delle parti, dei testimoni e della persona informata sui fatti, così come altri atti istruttori al segretario giudiziario.

² Quando il segretario giudiziario procede con degli atti istruttori, le parti possono chiedere che il Magistrato dei minorenni vi provveda personalmente.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore immediatamente.